

COPIA

Proced.n. 27350/2010 (N. 27353/010 + 27354/010)

TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA

3 copie *Concl.*
2 copie *Scatt.*
TRIBUNALE DI NAPOLI
1a Sezione Lavoro e Prev.
Facciate R. *Barb.*
Ridibente *Barb.*
regala GRATIS
(art. 10 L. 11/2/73 e. 55)
Napoli 16 LUG 2010
Il Cancelliere

Il giudice, dott. Paolo Scognamiglio, in funzione di giudice del lavoro;
letti gli atti, a scioglimento della riserva di cui all'udienza del 14-5-2010

OSSERVA

Con distinti ricorsi ex art. 700 cpc, riuniti all'odierna udienza, Addeo Maria Pia, Settembre Barbara e D'Arcangeli Paola esponevano che avevano lavorato, in qualità di collaboratrici professionale sanitario, posizione funzionale infermiere, nei periodi analiticamente indicati nei rispettivi ricorsi, che l'art. 81 legge regionale 30 gennaio 2008 n. 1 aveva previsto la trasformazione delle posizioni di lavoro a termine, ricoperte da personale precario dipendente degli enti del servizio sanitario regionale, in posizioni di lavoro a tempo indeterminato, che avevano presentato regolare domanda, ma che con decreto dirigenziale n. 58 del 27 maggio 2009 erano stati esclusi dall'elenco con la seguente motivazione "mancanza requisito temporale servizio triennale".

Lamentavano quindi la violazione di legge, il difetto di motivazione ed evidenziavano il danno irreparabile che derivava loto dalla mancata collocazione in graduatoria che precludeva qualsiasi aspettativa di riconoscimento della titolarità del diritto alla stabilizzazione.

La Regione Campania si costituiva in giudizio, eccependo l'infondatezza della domanda e chiedendo il rigetto del ricorso con vittoria di spese.

In via preliminare va ribadito che sussiste la giurisdizione del giudice adito in considerazione che, vertesi in materia di procedura finalizzata alla costituzione di rapporti di lavoro alle dipendenze della pubblica amministrazione mediante la trasformazione di pregressi rapporti di lavoro cd. Precari: esula quindi dal caso in esame l'ipotesi in cui la P.A. ponga in essere procedure concorsuali volte a costituire ex novo rapporti di impiego.

Non rileva, nel caso in esame, la circostanza che l'amministrazione non sia obbligata all'applicazione della procedura di legge essendo rilevante, ai fini della giurisdizione, l'individuazione della natura dell'atto ed il ruolo assunto dall'amministrazione nell'applicazione della procedura stessa. Né può ritenersi che la formazione della graduatoria sia una procedura concorsuale in senso stretto dal momento che essa viene effettuata sulla base del riscontro del possesso dei requisiti previsti dalla legge, senza alcuna valutazione discrezionale.

GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA
A.G. CANCELLERIA
SETTORE CONTINUISMO CIVILE E PENALE
NAPOLI 27 LUG. 2010

Settore AA.GG. della P.A.
e Collegamenti con gli Assessori

25 LUG 2010

13187 *ru*

I ricorsi vanno valutati nel merito e la fattispecie richiede innanzitutto un esame della normativa in materia.

L'art. 81, comma 2, Legge regionale 81/08 prevede che possono ottenere la stabilizzazione coloro che alla data del 31 dicembre 2006 risultano aver prestato servizio per almeno tre anni, anche non continuativi, con contratti di lavoro a tempo determinato, o coloro che conseguono tale requisito in virtù di contratti stipulati anteriormente alla data del 29 settembre 2006 o coloro che sono stati in servizio per almeno tre anni, anche non continuativi, nel quinquennio anteriore alla data di entrata in vigore della presente legge, i quali ne fanno istanza, purché assunti mediante procedure selettive di natura concorsuale o previste da norme di legge.

Nella specie le ricorrenti invocano la parte della normativa laddove riconosce il diritto alla stabilizzazione anche per chi ha prestato servizio per coloro che conseguano il requisito triennale in virtù di contratti stipulati anteriormente alla data del 29 settembre 2006.

Tale requisito è pacificamente posseduto dalle ricorrenti, ma la Regione sembra averle escluse (non è dato comprendere molto dalla memoria di costituzione della Regione che fa riferimento ai titolari di contratti di collaborazione coordinata e continuativa, mentre le ricorrenti erano pacificamente lavoratrici subordinate) in quanto non titolari del requisito triennale alla data del 29 settembre 2006.

Tale opzione ermeneutica non trova, ad avviso del giudicante, alcuna giustificazione né nella lettera né nella *ratio* della disposizione stessa.

In primo luogo, interpretando letteralmente la disposizione, va sottolineata la differenza tra le espressioni usate dal legislatore nell'individuazione delle prime due categorie di lavoratori per i quali è consentirlo l'accesso alla stabilizzazione.

Nella prima ipotesi, infatti; si richiede l' aver prestato servizio per almeno tre anni, dizione che palesemente implica l'avvenuta maturazione del requisito del servizio triennale.

Diversamente, nella seconda ipotesi, il legislatore fa riferimento a coloro che conseguono tale requisito temporale in forza di contratti stipulati prima del 29.9.2006, in tal modo prescindendo dall'attuale decorso del triennio di servizio e consentendo l'accesso alla stabilizzazione non solo a coloro che hanno già prestato il servizio triennale, ma anche a coloro che conseguono tale requisito successivamente.

La diversità delle situazioni disciplinate è resa evidente, come si è detto, dall'uso di tempi diversi dei verbi che descrivono situazioni diverse, l'una già esaurita (aver prestato servizio per almeno tre anni) e l'altra non ancora necessariamente compiuta (per coloro che conseguono tale requisito, avendo stipulato contratti anteriormente al 29.9.2006).

Inoltre, va osservato che il legislatore - quando fa riferimento a coloro che *alla data del 31 dicembre 2006 risultano aver prestato servizio per almeno tre anni*- attribuisce alla data del 31.12.2006 il valore di *dies ad quem* entro il quale deve maturare il requisito della triennalità del servizio.

Quando al contrario disciplina la situazione di coloro che *conseguono tale requisito in virtù di contratti stipulati anteriormente alla data del 29 settembre 2006*, introduce un termine ultimo dal quale iniziare a computare l'anzianità di servizio triennale che, ovviamente, può iniziare a decorrere anche prima del 29 settembre 2006, se il contratto è anteriore, ma che può in ogni caso utilmente decorrere da data successiva.

L'interpretazione surriportata appare conforme con il contenuto della Direttiva n.7/2007 del Ministero della Funzione Pubblica che ha indicato i parametri ermeneutici per l'applicazione dei commi 519,520 e 529 dell' art. 1 L.296/06 in materia di stabilizzazione e proroga dei contratti a tempo determinato il cui contenuto, circa l'individuazione dei destinatari del provvedimento legislativo, è ampiamente ricalcato dall 'art.81 L.R. 1/08; all'art.3 della Direttiva si legge, infatti, che *"la stabilizzazione riguarda il solo personale non dirigenziale che abbia maturato o maturerà il requisito di tre anni di servizio complessivo"*, la direttiva continua con la specifica individuazione delle categorie di lavoratori aventi accesso alla stabilizzazione, tra i quali, indica distintamente l'ipotesi, relativa ai *.. dipendenti che hanno maturato il requisito dei tre anni in servizio ...* " e la diversa ipotesi di *"coloro che abbiano stipulato un contratto anteriormente al/a data del 29 settembre 2006 e che, pertanto, debbono ancora maturare il requisito dei tre anni di servizio...(i quali) saranno stabilizzati successivamente alla scadenza del triennio "*.

Dai certificati di servizio delle ricorrenti emerge che le stesse hanno prestato servizio per tre anni in virtù di contratti stipulati prima del 29 settembre 2006 e deve quindi ritenersi sussistente il *fumus boni juris* del diritto azionato.

In ordine al *periculum*, è evidente il pregiudizio per le ricorrenti consistente nel mancato inserimento negli elenchi predetti ai fini della trasformazione del pregresso rapporto di lavoro a termine in lavoro a tempo indeterminato presso il servizio sanitario della propria Regione. Infatti, scaduta l'ultima proroga, le stesse perderebbero il proprio lavoro con inevitabili pregiudizi, economici ed esistenziali.

Vanno quindi accolti i ricorsi ex art. 700 c.p.c.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

a) accoglie i ricorsi e dichiara il diritto delle ricorrenti all'inserimento negli elenchi regionali del personale precario dipendente dagli enti del servizio sanitario regionale di cui al D.D. n. 58 del 27 maggio 2009 in osservanza dell'art. 81 L.R. n. 1/2008;

B) condanna la Regione Campania al pagamento in favore delle ricorrenti delle spese di lite liquidate in complessivi euro 1.000,00 con attribuzione.

Napoli 15.7.2010

Il giudice estensore

(Dott. Paolo Scognamiglio)

Paolo Scognamiglio

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

Oggi

15/7/10

IL CANCELLIERE

RELATA DI NOTIFICA

L'anno 2010, il giorno del mese di luglio ad istanza dell'Avv. Giovanni Basile, io sottoscritto Ufficiale Giudiziario addetto all'Ufficio Unico Notifiche presso la Corte di Appello di Napoli, ho notificato e rilasciato copia dell'antescritto atto a:

REGIONE CAMPANIA, in persona del Presidente p.t. della G.R., dom.to per la carica presso la sede in Napoli alla via Santa Lucia, 81, mediante consegna di copia a mani del dipendente addetto alla ricezione atti sig.

